



Allegato "A" alla deliberazione della G.M. n. 383 del 17.09.2013 e successive modifiche e integrazioni

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1 – Premesse

Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Ragusa, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, affermata negli artt. 2 e seguenti dello Statuto Comunale:

- garantisce e tutela i diritti inviolabili della persona, nel rispetto dei valori della libertà, democrazia solidarietà ed unità nazionale;
- indirizza la propria attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità e il valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia e età e capacità;
- contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza della collettività nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione.

ART. 2 - Testamento biologico

Il "testamento biologico" (detto anche dichiarazione anticipata di trattamento) è il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici a cui intende/non intende essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

La persona che lo redige (testatore), utilizzando l'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale, nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Il Testatore può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra indicate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

Il testamento biologico può essere eventualmente sottoscritto da un testimone.

Il testamento biologico può essere modificato o revocato dal testatore, in qualsiasi momento, con le stesse modalità di presentazione.

ART. 3 - Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico.

Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Ragusa, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Il venir meno della residenza anagrafica nel Comune di Ragusa, non comporterà la cancellazione dal registro.

ART. 4 - Registro dei Testamenti Biologici. Finalità.

Sulla base dei principi premessi, il Comune di Ragusa per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici con la finalità di consentire a tutti i cittadini manifestazioni di volontà, circa le scelte di fine vita quando se ne ravvisi la necessità.

Il Registro ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini residenti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Registro non è pubblico;

Alla consultazione del Registro possono accedere solo i funzionari comunali dell'Ufficio di cui al successivo art. 6.

ART. 5 - Caratteristiche del Registro

Il Registro in forma cartacea deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti.

Il Testatore, il fiduciario, il supplente del fiduciario e il testimone sottoscrittore (opzionale) del testamento biologico dovranno rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale daranno atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e le dichiarazioni indicate al successivo art. 7. Tali dichiarazioni saranno annotate nel registro di cui al presente Regolamento con le modalità indicate nei successivi articoli..

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione e deposito del testamento biologico, riportante il numero progressivo..

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro dall'ufficio competente.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 6 - Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

Per consegnare il proprio testamento biologico, la persona interessata deve richiedere uno specifico appuntamento telefonico con l'Ufficio individuato dalla Giunta comunale come competente in materia.

Il "testatore" deve presentarsi all'appuntamento presso l'Ufficio comunale competente accompagnato dalla persona nominata Fiduciario nel proprio testamento biologico, dall'eventuale supplente (se nominato) e dall'eventuale testimone se presente .

I soggetti di cui sopra dovranno presentarsi con il proprio documento di identità, in corso di validità e in originale.

Il testamento biologico redatto sul modello approvato dalla Amministrazione comunale e consegnato in busta chiusa al Responsabile dell'Ufficio comunale competente individuato dalla Giunta comunale.

Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per gli altri sottoscrittori.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica dei documenti di identità del dichiarante e degli altri soggetti di cui sopra.

I documenti fotocopiati devono essere gli stessi con i quali le persone vengono identificate.

Il funzionario responsabile accettante, non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

Quale rimborso degli oneri di istruttoria e custodia, è stabilito il versamento una tantum di €. 10,00. Tale importo è eventualmente aggiornabile con specifico provvedimento della Giunta comunale sarà utilizzato esclusivamente per le esigenze del servizio.

ART. 7 – Dichiarazioni

La busta già chiusa contenente il testamento biologico è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto che ha redatto il testamento biologico, sottoscritta davanti al funzionario Responsabile di cui al precedente art. 6, dalla quale si evince:

- la volontà di consegnare il proprio testamento biologico per l'iscrizione nel Registro comunale;
- la completezza degli allegati inseriti dentro la busta chiusa (Testamento biologico e documenti di identità).
- La nomina del fiduciario (e di un eventuale supplente);
- L'indicazione eventuale del testimone

- Dichiarazione di non avere depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico.

Gli altri soggetti sottoscrittori (Fiduciario, eventuale supplente del Fiduciario, eventuale Testimone) di fronte al funzionario Responsabile di cui al precedente art. 6, compilano e sottoscrivono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale:

- attestano l'esistenza del testamento biologico;
- dichiarano di averlo controfirmato.

Le dichiarazioni di atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto di notorietà completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.

La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto di notorietà numerate vengono archiviate dal funzionario incaricato del Servizio “ Elettorale, Anagrafe e Stato Civile”

ART. 8 - Soggetti che possono prendere visione del testamento

Possono prendere visione del testamento contenuto nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il medico di famiglia del dichiarante, i medici che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario, e il supplente del fiduciario e il testimone, se nominati.

Art. 9- Custodia

Il testamento biologico e le dichiarazioni di cui all'art. 7 sono custodite in luogo sicuro a cura dell'Ufficio cui è stata assegnata la competenza in materia, in armadio blindato o cassaforte;

Il Registro è custodito presso il Comune, in luogo sicuro, a cura dell'Ufficio incaricato.

ART. 10 – Aggiornamento del registro

Il registro gestisce la banca dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica;

il Registro sarà aggiornato, a cura dell'ufficio competente, annualmente verificando con l'Anagrafe l'eventuale decesso dell'interessato.

In caso di decesso del dichiarante senza previo ritiro del testamento biologico, lo stesso sarà distrutto ed il Responsabile dell'ufficio redigerà apposito verbale da conservare agli atti.

ART. 10 - Norma di prima applicazione.

Il Servizio “Elettorale, Anagrafe e Stato Civile” in fase di prima applicazione, provvederà ad informare i soggetti, che abbiano già presentato al Sindaco dichiarazione anticipata di volontà, per conformarle alla procedura introdotta con il presente regolamento.